



Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 350 del 25 luglio 2018

OGGETTO: Istituzione di un dispositivo temporaneo di traffico in un tratto di **Via Bosco di Capodimonte** da attuarsi il giorno 26 luglio 2018, in occasione della manifestazione "**Festa Parrocchiale di S. Anna**".

IL DIRIGENTE

Premesso che con ordinanza sindacale n. 603 del 06/04/2007, è stato già istituito in Via Bosco di Capodimonte, dalla confluenza con Via Miano a quella con Vico S. Maria delle Grazie a Capodimonte, il divieto di transito veicolare nei giorni festivi e domenicali dalle ore 8:00 alle ore 14:00 ad esclusione dei mezzi di soccorso e delle autovetture dei cittadini con posto auto fuori sede stradale.

Visto che, con nota PG/2018/665562 del 18/07/2018, la Municipalità 3 ha chiesto, in occasione della "**Festa parrocchiale di S. Anna**", organizzata dall'Associazione Cattolica S. Anna, un analogo dispositivo di traffico per il giorno 26 luglio 2018 dalle ore 8:00 alle ore 24:00.

Letta il verbale di sopralluogo del 20/07/2018 ed il parere favorevole della Polizia Locale UO Stella.

Letta la nota PG/2018/676497 del 23/07/2018 con la quale il Servizio Eventi ha comunicato la fornitura ed il montaggio/smontaggio di un palco modulare 2 x 4.

Visto il parere favorevole espresso in data 24 luglio 2018 dalla "**Conferenza Permanente dei Servizi per l'Organizzazione dei Piani di Traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni**".

Ritenuto che per consentire la regolarità della manifestazione occorre adottare il provvedimento viabilistico riportato nella parte dispositiva del presente atto amministrativo.

Letti il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e ss. mm. e ii. e il D.Lgs. 267/2000.

ORDINA

Istituire il divieto di transito veicolare in via Bosco di Capodimonte, dalla confluenza con via Miano a quella con vico S. Maria delle Grazie a Capodimonte, nella giornata di giovedì 26 luglio 2018 dalle ore 8:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessate esigenze, ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle autovetture dei cittadini con posto auto fuori sede stradale.

Ogni altra Ordinanza in contrasto la presente è da ritenersi sospesa.

Attesa la natura temporanea del provvedimento, esso sarà attuato mediante l'installazione della relativa segnaletica e da effettuarsi a cura del Responsabile Tecnico della Manifestazione secondo le indicazioni della Polizia Municipale. Sarà cura del Responsabile Tecnico della Manifestazione il ripristino a regola d'arte della segnaletica stradale vigente, a conclusione dell'evento, e la riapertura della strada.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza, ed è altresì autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si

ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
ing. Giuseppe D'Alessio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.